




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107 e abb.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

N. 6 – 29 giugno 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 107 e abb.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle  
*start-up* e delle piccole e medie imprese innovative  
mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

N. 6 – 29 giugno 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>- 3 -</b>
INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN <i>START-UP</i> INNOVATIVE E IN PMI INNOVATIVE .....	- 3 -
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>- 6 -</b>
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DEL DL N. 73 DEL 2021 IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI IN <i>START-UP</i> E PMI INNOVATIVE .....	- 6 -
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>- 8 -</b>
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE - SIS.....	- 8 -



## **Informazioni sul provvedimento**

---

<b>A.C.</b>	107 e abb.
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Centemero (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	VI (Finanze)

---

### PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

È oggetto della presente Nota il testo iniziale del progetto, non emendato in sede referente e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### ARTICOLO 2

#### **Incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative**

**La norma** interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime *de minimis*, di cui all'articolo 29-*bis* del DL n. 179 del 2012, per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In particolare, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

In proposito si ricorda che il citato articolo 29-bis, introdotto dall'articolo 38 del DL n. 34 del 2020, prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50 per cento (in luogo del 30 per cento) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La relazione tecnica riferita alla disposizione, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, dai quali risultava un ammontare di investimenti in *start up* innovative e piccole e medie imprese innovative pari a 124,5 milioni di euro e assumendo un incremento di ciascun investimento del 25%, per tener conto dell'effetto incentivante della norma, ha stimato una riduzione di gettito Irpef di competenza annua complessiva pari a 41,5 milioni di euro.

L'articolo 4, comma 5, del DM 28/12/2020 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative dispone, inoltre, che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare. In proposito, la relazione illustrativa al presente progetto di legge chiarisce che, in conseguenza della previsione contenuta all'articolo in esame, non sarà più applicabile la predetta disposizione.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 1,8 milioni annui dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282 del 2004.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime *de minimis*, di cui all'articolo 29-bis del DL n. 179 del 2012, per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente consentendone la fruizione fino a concorrenza del debito fiscale anche in esercizi successivi senza limitazioni temporali, mentre a legislazione vigente tale fruibilità è limitata fino al terzo esercizio successivo. In proposito, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere che viene indicato dalla norma come valutato in 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, ciò anche considerata la prevedibile tempistica di entrata in vigore del provvedimento che si trova tuttora in prima lettura. Inoltre, tenuto conto che il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la

dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la classificazione contabile dello stesso ai fini dell'indebitamento netto. Si rammenta, infatti, che ai sensi del Manuale Eurostat sul deficit e sul debito pubblico la differibilità del credito d'imposta è uno degli indici che il credito stesso sarà probabilmente fruito per intero (gli altri indici, si rammenta, sono la cedibilità e la compensabilità con un'ampia gamma di imposte e contributi): in tale circostanza il credito d'imposta dovrebbe essere classificato come "pagabile" e – fermi restando gli effetti in termini di cassa (rilevanti sul fabbisogno) e di competenza giuridica (rilevanti sul saldo netto da finanziare) - gli effetti in termini di indebitamento netto andrebbero iscritti per intero nell'esercizio nel quale il credito d'imposta è maturato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'ampliamento della possibilità di fruizione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative nel caso in cui la detrazione stessa superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo si rappresenta che, da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto Fondo, con riferimento all'anno 2023, reca una disponibilità residua pari a circa 355 milioni di euro. Rispetto alla predetta annualità, pertanto, non si formulano osservazioni. Appare, tuttavia, necessaria una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.



### ARTICOLO 3

#### **Modifiche all'articolo 14 del DL n. 73 del 2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in *start-up* e PMI innovative**

**La norma** modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start up* innovative.

In proposito si ricorda che il citato articolo 14 esenta da imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Sono altresì esentate le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minor gettito in misura pari a 7,4 milioni nel 2022, 11,8 milioni nel 2023, 9,5 milioni nel 2024, 29,6 milioni nel 2025, 43,9 milioni nel 2026, 29,7 milioni nel 2027 e 34,4 milioni annui negli anni 2028 e 2029.

In particolare:

- si prevede che l'esenzione non si applichi agli investimenti effettuati in regime *de minimis*, di cui all'articolo 29-bis del DL n. 179 del 2012. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30% (lett. a));
- è aggiunta un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER - *General Block Exemption Regulation* (lett. b)).

La predetta disposizione ammette ad aiuto le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni;
- è introdotta un'ulteriore esenzione dalle imposte sui redditi per i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lett. g), del TUIR (proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno

Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. Le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame (comma 1, lett. c) e comma 2);

- con riferimento all'esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 14, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, si dispone che le partecipazioni oggetto di cessione debbano, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione in esame, essere già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del DL n. 73 del 2021 (25 luglio 2021) e che, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, siano comprese solo le PMI in possesso dei requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. Infine si dispone che l'esenzione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del DL 73/2021 non si applichi alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 14 (lett. d)).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative. Le modifiche sono volte da un lato a limitare l'applicabilità delle esenzioni già previste dal vigente articolo 14 e dall'altro a prevedere ulteriori forme di esenzione fiscale (comma 1, lett. c)). La disposizione sembrerebbe quindi suscettibile di determinare effetti di gettito di segno opposto. Si evidenzia pertanto la necessità che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a quantificare detti effetti di gettito e,

tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Società di investimento semplice - SIS**

**La norma** prevede l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *i*-quater) del d.lgs. n. 58 del 1998.

In proposito si ricorda che la citata lettera *i*-quater è stata introdotta dall'articolo 27 del DL n. 34 del 2019 al fine di istituire la "società di investimento semplice" (SIS), definita quale FIA (Fondo di investimento alternativo) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf (società di investimento a capitale fisso) che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1. il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2. ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati;
3. non ricorre alla leva finanziaria;
4. dispone di un capitale sociale almeno pari a cinquantamila euro.

Le SIS non applicano taluni regolamenti della Banca d'Italia e della Consob. Le SIS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale e applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.